

398613

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(0)Ooo-----

7 NOV. 1961

Prot.n. 8581
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li _____

- Al Sig. Salomone Francesco
Centro Raccolta Profughi
Brindisi

=====

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640 -

=====

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la
Profughi, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà dello Stato, sito in Via Appia, Lotto C
Scala - Interno 6.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accesso
ri equivalenti a vani legali 4 (con cucina piccola)

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istitu
to - Via Casimiro n.9 - per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario in
testato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari del
la Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 23.428=- come appres
so dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10.11.1961 al 10.12.1961
£. _____ vano x vani _____ £. 4.400=-
- b) - canone consumo acqua normale " 500=-
- c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale " 150=-
- d) - I.G.E. 3% su a) " 130
- =====

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 5.182=-

- e) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 15.546=-
- f) - deposito spese contrattuali " 3.000=-

T o t a l e £. 23.428

=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con
segna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiarata
rinunciataria dell'alloggio.-

Bollettino n° 836 del 7-11-61
dat £ 23.428=-

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

V E R B A L E d i C O N S E G N A

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Salomone Francesco



11 1.7.61

19

PREFETTURA DI BRINDISI

PROT. N. 22401 Div. V

ALLEGATI

Risposta al Foglio del		
1. A. P. Brindisi		
Div.	Sez.	N.
666 P.		
PROT. N. 1-5 LUG. 1961		

Al Sig. SALOMONE Francesco

presso C.R.

BOCCHIE DI PUGLIA

e, p'c. All'Istituto Autonomo
Case Popolari - BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione alloggi ai profughi - art. 18 della
legge 4.3.52 n. 137.

Al Direttore del C.R.
di Bocche di Puglia
BRINDISI

In relazione alla domanda avanzata a suo tempo dalla S.V., si comunica che la Commissione Prev.le di cui all'art. 23 della legge 4.3.52 n. 137, Le ha assegnato in data 24 c.m. l'appartamento situato in Via Appia 171 nella palazzina C - Int. 6 - composto da due vani e accessori.

La S.V. è pertanto pregata di volersi presentare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto.

IL PREFETTO

In su comunicazione telefonica della Prefettura il Salomone potrà occupare l'app. n. 1 della scala C - mentre la turanta già assegnata potrà farne nell'app. n. 6 della Pal. C -

Quinn 1/6

8050

c/1

1 DIC. 1962

Off. Tecnico.

- All'On.le Intendenza di Finanza

Brindisi

- All'On.le Prefettura

Brindisi

c.p.c. - Al Sig. Salamone Francesco
Via Appia, 241

Brindisi

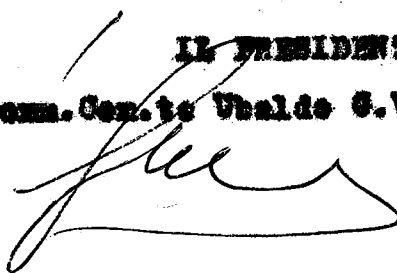
Oggetto: Richiesta per costruire un vano suppletivo.- sig. Salamone.-
.....

In riferimento all'istanza del nominato in oggetto in data 26.10.1962 si fa presente che questo Istituto non trova difficoltà tecniche per la richiesta in oggetto, solo fa presente che lo spazio disponibile è insufficiente ad essere suddiviso tra i 50 assegnatari, per cui la concessione al singolo creerebbe una posizione di privilegio.-

Pertanto ogni ulteriore decisione esula dalle competenze di questo Ente.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Gen. te Ubaldo G. VALLARINO)



RO/ca.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---o---

Prot. n° 8924

Brindisi, li 20 NOV. 1961

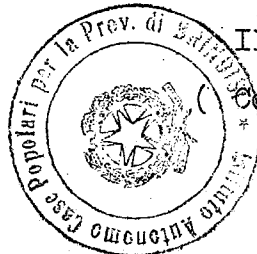
Uff. Amm. vo

Al Sig. Salomone Francesco

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-
^^^^^^^^^^^^^^^^

Via A. J. - Case per profughi
Let. C. int. 6 - Brindisi
=====

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.
Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE

Comm. Avv. (Vincenzo PALMA)

[Handwritten signature]

MODULARIO
F. 2000-2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il
Sig. SALOMONE FRANCESCO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62
esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n.1/F del C lotto

Designazione delle cose locate:
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI- "Case per pro-
fughi"

dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Durata della locazione:

Corrispettivi pattuiti: L. 2240 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 27 Agosto 19 62



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

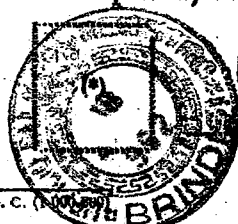
Registrata la presente denuncia, add 18 AGO 1962 19 N. 1248

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE REGENTE

(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o continuazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a richiesta delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

1) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, se la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

2) Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma di cui è dovuto il pagamento in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269 e dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

3) Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

4) Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

5) Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

6) Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.